



Università degli Studi del Sannio

Unità Organizzativa **"Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"**

Progressioni economiche orizzontali categorie B, C, D, EP per l'anno 2020.

Decreto Esclusione Mariniello Raffaele

D.D. n. 921

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca" relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018 che:

- all'articolo 42, comma 3, lettera c), stabilisce che i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche sono oggetto di contrattazione integrativa;
- all'articolo 64, comma 2, lettera e), stabilisce che il fondo risorse decentrate per le categorie B, C, D, è utilizzato, tra l'altro, per le progressioni economiche, secondo la disciplina dei precedenti C.C.N.L. e conseguente copertura dei differenziali con risorse certe e stabili;
- all'articolo 66, comma 1, lettera b), stabilisce che il fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP è utilizzato, tra l'altro, per le progressioni economiche del personale della categoria EP, secondo la disciplina dei precedenti C.C.N.L. e conseguente copertura dei differenziali retributivi con risorse certe e stabili;

VISTI gli articoli 82 e 79 del C.C.N.L. Comparto Università sottoscritto in data 10 ottobre 2008, con i quali si fissano, rispettivamente, i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, eventualmente integrabili in sede di contrattazione integrativa e si prevede che le progressioni economiche debbano essere attribuite con decorrenza fissa dal 1 gennaio di ciascun anno attraverso meccanismi selettivi con cadenza annuale, sulla base della compatibilità finanziaria e dei criteri generali previsti dall'articolo 82;

RS

VISTO il parere ARAN, espresso con nota 6400 del 15 aprile 2014, con il quale, in relazione al comma 5 dell'articolo 79 del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008, si precisa che per anno di riferimento deve intendersi *"quello in cui risulta approvata la relativa graduatoria"*, conformandosi anche agli orientamenti espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica (nota prot. 7259 del 5 febbraio 2014 e nota prot. 63259 del 11 novembre 2014) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota prot. 17635 del 27 febbraio 2014 e nota prot. 83583 del 27 ottobre 2014);

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 28 febbraio 2017, prot. n. 49781/2017, con il quale si conferma nuovamente che *"la decorrenza delle progressioni economiche non possa essere anteriore al primo gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse"*;

VISTO il verbale n. 2 del 17 aprile 2020, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, alla luce delle indicazioni contenute nelle note del 10 settembre 2018 e del 4 luglio 2019 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica che hanno precisato che *"trattandosi di quote limitate di personale (e quindi non maggioritarie), le PEO possono interessare non più del 50% della platea dei potenziali beneficiari"*, nonché la circolare del Ministero della Economia e delle Finanze del 16 maggio 2019, n. 15, che ha ulteriormente ribadito che *"il numero limitato di dipendenti sia da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura"*, ha invitato l'Ateneo al rispetto di tutta la normativa concernente i criteri e le modalità sanciti dalla normativa innanzi richiamata;

VISTO l'Accordo tra la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale che disciplina le modalità di effettuazione delle progressioni economiche orizzontali sottoscritto in data 4 giugno 2020;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo della Università degli Studi del Sannio, per l'anno 2020, sottoscritto in data 4 giugno 2020;

VISTO il Decreto Direttoriale del 1° luglio 2020, n. 470, con il quale sono state indette distinte procedure selettive per titoli, finalizzate alla progressione economica del personale tecnico ed amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nelle categorie B, C, D, ed EP, e, in particolare **l'articolo 1**, il quale tra l'altro, prevede che il dipendente deve ***"...essere in servizio presso l'Università degli Studi del Sannio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle categorie B, C, D, EP alla data di scadenza del bando di selezione..."***;

CONSIDERATO che la data di scadenza del termine di presentazione delle domande alla procedura di selezione è il 7 agosto 2020;

VISTO l'articolo 1 del predetto Bando nel quale si precisa che *"...i candidati sono ammessi al concorso con riserva...l'Amministrazione può disporre, con Decreto Direttoriale motivato, in qualsiasi fase della procedura concorsuale, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti di cui al presente articolo..."*;

VISTA la domanda di partecipazione alla predetta procedura di selezione prodotta dal Signor Raffaele Mariniello, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 30 luglio 2020 con il numero progressivo 13471;

CONSIDERATO che, il Signor Raffaele Mariniello, nato a San Nicola Mandredi il 28 aprile 1955, inquadrato nella Categoria B, Posizione Economica B6, Area dei Servizi Generali e Tecnici, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età in data 01 maggio 2020, e, pertanto, non in servizio alla data di scadenza del predetto bando;


RITENUTO di dover procedere all'esclusione del predetto candidato,

DECRETA

Articolo 1. Per i motivi esposti in premessa è escluso dalla partecipazione alla procedura selettiva per titoli, finalizzata alla progressione economica del personale tecnico ed amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria B, **il Signor Raffaele Mariniello**, nato a San Nicola Mandredi il 28 aprile 1955, inquadrato nella Categoria B, Posizione Economica B6, Area dei Servizi Generali e Tecnici.

Benevento, 10 DIC. 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gianluca BASILE



"Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti" Responsabile: Dott.ssa Maria
Grazia De Girolamo
Telefono: +39.0824.30.50.46 - E-mail degirolamo@unisannio.it
Istruttoria curata da: Dott.ssa Anna Castagnozzi

Università degli Studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento (Italy) - Fax:
+39.0824.23648

